



COMUNE DI ROVERE' DELLA LUNA

Provincia di Trento

38030 ROVERE' DELLA LUNA (TN) - Piazza Unità d'Italia, 4

Tel. 0461/658524 - Fax 0461/659095 - Codice Fiscale 00309060226

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 4 DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione dell'atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio come definito dal D.Lgs 21 novembre del 2007 n. 31.

L'anno **duemilaventidue** addì **tredici** del mese di **gennaio** alle ore **16:00**, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunita la Giunta Comunale tramite collegamento in videoconferenza in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune con l'intervento dei Signori:

| Ruolo | Nominativo | Presente | Assente |
|--------------|--------------------|----------|---------|
| Sindaco | Ferrari Luca | Si | |
| Vice Sindaco | Dalpiaz Denis | Si | |
| Assessore | Bortolotti Tiziana | Si | |
| Assessore | Coller Emanuela | Si | |

Assiste, presente nella sala comunale, il segretario comunale dott.ssa **Gallina Paola**.

Il signor **Luca Ferrari**, in qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Approvazione dell'atto organizzativo per disciplinare le modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Individuazione del gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio come definito dal D.Lgs 21 novembre del 2007 n. 31.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerato che anche nei Comuni della Provincia di Trento trova applicazione la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. 13 novembre 2012 n. 265 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", emanata in attuazione dell'articolo 6 della Convenzione ONU, contro la corruzione, del 31 ottobre 2003- ratificata con Legge 3 agosto 2009 n. 116 – e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110".

Considerato che la Legge 190/2012 prevede in particolare:

- la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
- l'approvazione da parte della Autorità Nazionale Anticorruzione di un Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica;
- l'adozione da parte dell'organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione; per gli enti locali il piano viene approvato dalla giunta comunale;
- che gli enti pubblici assicurino (art. 1 comma 16) livelli essenziali di trasparenza dell'attività amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti di:
 - autorizzazione o concessione;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
 - concorsi e prove selettive di assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'art. 24 del citato D. Lgs. n. 150/2009;
- che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge 190/12, vengano definiti, attraverso delle Intese in sede di Conferenza Unificata, gli adempimenti volti a garantire piena e sollecita attuazione delle disposizioni della legge 190/12 da parte di ciascuna amministrazione, in merito all'adozione del piano triennale anticorruzione e all'adozione di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 53, comma 3 bis D. Lgs. 165/2001)
- che con riferimento alla specificità dell'Ordinamento dei comuni della regione Autonoma trentino Alto Adige, la Legge n. 190/2012 prevede all'art. 1 comma 60, che entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa, siano raggiunte intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali, con l'indicazione dei relativi termini, nonché degli enti pubblici e dei soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo, volti alla piena e sollecita attuazione delle disposizioni dalla stessa legge previste.

Visto l'art 97 della Costituzione che sancisce 'I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione."

Preso atto che con il D.Lgs 21 novembre del 2007 n. 231, modificato dal D.Lgs 25 maggio 2017, n. 90, e il D.Lgs 22 giugno 2007 n. 109 sono state introdotte specifiche attenzioni in materia di riciclaggio nel contesto della Pubblica Amministrazione con particolari misure al fine di prevenire e identificare le pratiche di riciclaggio.

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/ce che ne reca misure di esecuzione, che prevede in particolare:

- introduce la nozione di riciclaggio definendo che 'chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in

modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa” (l'art. 2 del D.lgs n. 231/2007) in quanto raggruppa le condotte di riciclaggio in quattro categorie:

- a. *la conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;*
- b. *l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- c. *l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;*
- d. *la partecipazione a uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.*

La natura del fenomeno suggerisce un previo coordinamento tra la normativa in materia di antiriciclaggio con la tematica dell'anticorruzione e dei relativi strumenti di programmazione e organizzazione che le Amministrazioni sono tenute ad adottare. Anche in questo ambito è necessario, infatti, effettuare una preventiva analisi e mappatura del rischio all'interno dell'Amministrazione per costruire delle misure ad hoc dirette a prevenire e contrastare il fenomeno del riciclaggio.

1. Comunicazione all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF)

Per consentire lo svolgimento di analisi finanziarie, mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e difinanziamento del terrorismo, le PA sono tenute innanzitutto a comunicare alla Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) i dati e le informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale (art. 10, comma IV, del D.lgs. n. 231/2007, così come modificato dal D.lgs. n. 90/2017). La UIF, istituita dal D.lgs. n. 231/2007 presso la Banca d'Italia in posizione d'indipendenza e autonomia funzionale, ha iniziato a operare il 1º gennaio 2008, subentrando all'Ufficio Italiano dei Cambi (UIC) nel ruolo di autorità centrale antiriciclaggio.

L'Unità, in apposite istruzioni adottate il 23 aprile 2018, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, ha individuato i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette.

La UIF riceve e acquisisce le informazioni riguardanti le ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, ne effettua l'analisi finanziaria e, su tali basi, ne valuta la rilevanza ai fini della trasmissione agli organi investigativi (Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza-NSPV e Direzione investigativa antimafia -

DIA) e ai fini della collaborazione con l'Autorità Giudiziaria. L'Unità assicura inoltre la trasmissione alla Direzione Nazionale antimafia e antiterrorismo dei dati ed effettua le analisi richieste. Sulla base del proprio patrimonio informativo, la U.I.F. svolge un'attività di analisi strategica volta all'individuazione e valutazione di fenomeni, tendenze, prassi operative e punti di debolezza del sistema.

Per gli uffici delle PA (quindi anche dei Comuni/Comunità) le procedure e i procedimenti nell'ambito dei quali trova applicazione l'obbligo di comunicazione alla UIF consistono in:

- a) procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di autorizzazione o concessione;
- b) procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi secondo le disposizioni di cui al codice dei contratti pubblici;
- c) procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche ed enti pubblici e privati.

L'obbligo di segnalazione, quale strumento di lotta al fenomeno di riciclaggio, è previsto dall'art. 35 D.lgs. n. 231/2007 al ricorrere di determinati presupposti e, precisamente, in presenza di un ragionevole motivo di sospetto circa il fatto che siano in corso o siano state compiute o tentate nel contesto della PA operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

2. Individuazione del soggetto gestore delle segnalazioni e atto organizzativo in materia di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

La UIF, nel dettare le istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle PA, ha previsto all'art. 11. l'obbligo, presso ogni Amministrazione, di individuazione e nomina del Gestore della segnalazione, cioè la persona costituente unico e fondamentale interlocutore dell'Unità.

Ai sensi dell'art. 6, comma 5, del DM 25 settembre 2015, recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", normalmente la figura del Gestore coincide con il RPCT (Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza). Nel caso in cui tali soggetti non coincidano, le Amministrazioni devono prevedere idonei meccanismi di coordinamento tra tali due figure. Il provvedimento di nomina del Gestore con cui esso viene individuato, oltre a dare atto di non comportare oneri aggiuntivi per la PA, indica la pubblicazione del provvedimento sull'albo on line dell'ente, nonché la comunicazione alle strutture interessate.

3. Indicatori di anomalia UIF

Al fine di consentire l'individuazione delle operazioni oggetto di segnalazione, la normativa in materia di antiriciclaggio per le PA introduce una serie di indicatori di anomalia, cui fare riferimento nella valutazione circa il carattere anomalo dell'attività intrapresa. Le fonti di riferimento sono date dal Decreto del 25 settembre 2015 "

Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione " e dalle istruzioni predisposte da UIF in merito alla elencazione delle singole fattispecie, periodicamente aggiornate. E' importante segnalare che gli indicatori di anomalia si sostanziano in un elenco di caratteristiche esemplificative che le operazioni sospette possono nella prassi presentare; la loro funzione è infatti quella di ridurre la discrezionalità e l'incertezza connessa a valutazioni di matrice soggettiva. Gli indicatori di anomalia relativi all'attività di interesse della PA riguardano principalmente, ma non solo, il settore degli appalti, quello del finanziamento pubblico e il settore degli immobili e del commercio.

4. Formazione

Tra gli adempimenti richiamati dalla normativa particolare importanza riveste la formazione: le PA, responsabili dei procedimenti, nel quadro dei programmi di formazione continua del personale sono tenute ad adottare misure idonee ad assicurare il riconoscimento, da parte dei propri dipendenti delle fattispecie meritevoli di essere comunicate. Di rilievo, quindi, il ruolo svolto dalla formazione del personale ai fini della concreta attuazione della normativa dettata dal legislatore, come del resto previsto anche nella diversa ma contigua materia dell'anticorruzione.

5. Integrazione tra anticorruzione e antiriciclaggio

Entrambi gli ambiti (anticorruzione e antiriciclaggio) richiedono efficaci presidi organizzativi, procedurali e di controllo. E' opportuno quindi coordinare e integrare all'interno dei PTPCT le metodologie per l'analisi e la ponderazione del rischio, nonché considerare le procedure di controllo già in atto per l'anticorruzione, in modo da evitare inutili sovrapposizioni nella previsione delle misure anticorruzione e/o antiriciclaggio.

- l'articolo 10, comma 4, in base al quale, al fine di consentire lo svolgimento di analisi finanziarie mirate a far emergere fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, le Pubbliche amministrazioni definite in base ai commi 1 e 2 del medesimo articolo comunicano all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (infra, UIF) dati e informazioni concernenti le operazioni sospette di cui vengano a conoscenza nell'esercizio della propria attività istituzionale. La UIF, in apposite istruzioni, adottate sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (infra, CSF), individua i dati e le informazioni da trasmettere, le modalità e i termini della relativa comunicazione nonché gli indicatori per agevolare la rilevazione delle operazioni sospette;

Ricordato che il Segretario Comunale è stato nominato responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza in sigla RPCT.

Deliberazione giuntale n. **4 dd. 13/01/2022**

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs 82/2015

Ritenuto per quanto sopra premesso e rilevato, dopo averne preso visione, di prendere atto e procedere all'individuazione del gestore delle segnalazioni in operazioni sospette di riciclaggio individuandolo nel Segretario comunale, approvando anche l'atto organizzativo per disciplinare la modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Attesa la propria competenza all'assunzione del presente atto.

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. dell'art. 183, comma 4 del C.E.L., approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, allo scopo di provvedere celermente agli adempimenti successivi.

Visto il nuovo regolamento per la disciplina del sistema dei controlli interni dell'ente,

Dato atto che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico del Bilancio Comunale, e che pertanto l'adozione dello stesso non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile.

Dato atto che ai sensi dell'art. 185, comma 1 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale, ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ad unanimità di voti espressi in modo palese per alzata di mano da parte di tutti i componenti della Giunta comunale presenti e votanti

DELIBERA

1. **Di individuare**, per i motivi di cui in premessa, il Segretario Comunale (Responsabile della Corruzione e della Trasparenza), quale gestore delle Segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio di cui al DM del 25.09.2015.
2. **Di approvare**, per i motivi di cui in premessa, l'atto organizzativo per disciplinare la modalità operative per effettuare la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
3. **Di comunicare** la presente deliberazione a tutti i Responsabili di Servizi affinchè segnalino eventuali operazioni sospette, come previsto nell'atto organizzativo approvato al punto 2.
4. **Di dare atto** che con separata ed autonoma votazione (ad unanimità di voti) il presente provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
5. **Di comunicare**, contestualmente all'affissione all'Albo Telematico, la presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'articolo 183, comma 2, del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.
6. **Di dare evidenza**, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 2/2018;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE:

Ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 la presente deliberazione, dichiarata immediatamente esecutiva, è pubblicata all'albo comunale, pena decadenza, entro cinque giorni dalla sua adozione per dieci giorni consecutivi (dal 14 al 24 gennaio 2022).

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

Luca Ferrari

f.to digitalmente

IL SEGRETARIO

Gallina Paola

f.to digitalmente